

Amministrazione Centrale APAL - Ufficio Gare Sede: Università degli Studi di Padova via 8 febbraio, 2 35122 – Padova Cf: 80006480281	Ministero della Cultura PNRR – Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” Componente 3: “Turismo e cultura 4.0” Misura 2: “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale” Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU
---	--

Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle nuove serre dell’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova, finanziata con fondi PNRR.

CUP: C98E22000020006 – CUI: L80006480281202200021

Progetti: PT2022C004 e PT2022C004_C08_PNRRS_IR.ALTRO22_01

CIG: B26E3D3000

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse	1
Articolo 1 Oggetto, durata dell’appalto e importo a base di gara	4
Articolo 2 Revisione prezzi	6
Articolo 3 Soggetti ammessi alla procedura	6
Articolo 4 Requisiti di partecipazione	8
Articolo 5 Avvalimento	12
Articolo 6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	13
Articolo 7 Sopralluogo	13
Articolo 8 Modalità di presentazione della documentazione	14
Articolo 9 Soccorso istruttorio	14
Articolo 10 Comunicazioni	15
Articolo 11 Subappalto	16
Articolo 12 Cauzione e garanzie richieste	16
Articolo 13 Pagamento in favore dell’ANAC	19
Articolo 14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	20
Articolo 15 Chiarimenti	21
Articolo 16 Contenuto della “Busta amministrativa”	21
Articolo 17 Contenuto della “Busta economica”	27
Articolo 18 Operazioni di gara	28
Articolo 19 Verifiche	29
Articolo 20 Perfezionamento del Contratto – Stipula	29
Articolo 21 Criteri Ambientali Minimi	31
Articolo 22 Protocollo di legalità, norme comportamentali e impegni dell’operatore economico	31
Articolo 23 Accesso agli atti e definizione delle controversie	31
Articolo 24 Trattamento dei dati personali	32
Articolo 25 Pubblicazioni	32

Premesse

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara aperta telematica indetta dall’Università degli Studi di Padova, di seguito denominata, per brevità, “Ente”, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto.

La stazione appaltante è individuata dai seguenti estremi identificativi:

--- Università di Padova, via 8 febbraio, 2 - 35122 Padova
--- Codice fiscale 80006480281 e partita IVA 00742430283
--- URL: <http://www.unipd.it/>
--- e-mail: ufficiogare@unipd.it
--- domicilio digitale (PEC): amministrazione.centrale@pec.unipd.it

La procedura è disciplinata, oltre che dal presente disciplinare, dal progetto esecutivo, dalla ulteriore documentazione di gara e dalle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Le norme contenute nella suddetta documentazione di gara sono applicabili a condizione che non risultino in contrasto con le disposizioni di legge entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara.

* * *

La realizzazione delle opere è stata inserita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno della Missione 1: "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3: "Turismo e cultura 4.0", Misura 2: "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici", pertanto l'appalto è soggetto alle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108 e a ogni successiva disposizione attuativa. L'appalto deve, inoltre, rispettare quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza".

L'appalto, in particolare, trova collocazione tra gli "Interventi previsti e finanziabili" della sezione "a) – Componente vegetale e disegno del giardino" di cui all'art. 4 dell' "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell'ambito del PNRR" del Ministero della Cultura, con le seguenti specifiche azioni: B.a.1.9) Azione A. Ristrutturazione della serra "delle orchidee" - B.a.1.9) Azione B. Ricostruzione delle serre di moltiplicazione del vivaio - B.a.1.9) Azione D. Ristrutturazione struttura da adibire a serra per la coltivazione delle piante sciafile.

* * *

I lavori oggetto dell'appalto, finalizzati alla realizzazione delle nuove serre dell'Orto Botanico, sono previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 e nel relativo Piano Annuale 2024, declinato nello Strumento di programmazione degli investimenti edilizi 2024-2026, approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 353/2023 – Prot. n. 257127 del 19/12/2023.

L'avvio della gara in oggetto è stato disposto con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 2774/2024 – Prot. n. 119189 del 10/07/2024 e l'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. d) e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, Codice nel prosieguo), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice e con l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3 del Codice.

Il presente disciplinare viene redatto dalla stazione appaltante in quanto iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti istituito presso l'ANAC con qualificazione di terzo livello, ai sensi dell'art. 63 del Codice.

La documentazione di gara è pubblicata ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi>, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Portale Appalti all'indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, oltre che nel profilo del committente, sezione del sito istituzionale «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 28 del Codice all'indirizzo: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'arch. Filippo Barbierato, afferente all'Ufficio Sviluppo Edilizio.

Il progetto esecutivo (in seguito denominato solamente "progetto") è stato approvato con il decreto del Direttore Generale Rep. n. 2587/2024 – Prot. n. 110614 del 28/06/2024 e validato dal RUP arch. Filippo Barbierato con verbale Rep. n. 1160/2020 - Prot. n. 108957 del 26/06/2024, come indicato nel medesimo decreto.

Il luogo di esecuzione dei lavori è situato presso l'Orto Botanico, in via Orto Botanico n. 15, a Padova.

CUP: C98E22000020006

CIG: B26E3D3000

I codici di classificazione attribuiti al presente appalto nell'ambito del Common Procurement Vocabulary (CPV) sono i seguenti:

codice CPV principale 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici
codice CPV complementari 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici
 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi dell'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Informazioni amministrative sulla procedura possono essere richieste ai seguenti punti di contatto: Università degli Studi di Padova, Ufficio Gare, Tel. 049/8273984 – 3268 – 3166 - E-mail: ufficiogare@unipd.it – PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'artt. 25 e 26 del Codice) mediante piattaforma di approvvigionamento digitale - Portale Appalti - disponibile all'indirizzo:

<https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> .

Si invitano i concorrenti a prendere visione della Guida operativa per l'utilizzo del Portale Appalti e per la presentazione delle offerte e delle Regole per l'utilizzo del Portale disponibili al link: [https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/istruz_telemat.wp? csrf=KB7SZH0UF7X7GWNNILFSW5OOX1UB73ZI](https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/istruz_telemat.wp?csrf=KB7SZH0UF7X7GWNNILFSW5OOX1UB73ZI).

In caso di necessità, è possibile trovare i contatti per l'assistenza al seguente link:

https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Il servizio di assistenza tecnica telefonica è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero 0422/267755.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- e) registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo all'operatore economico che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno;

- f) una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, all'interno del Portale Appalti, nell'Area Personale, nella sezione "Procedure d'interesse", voce "Bandi di gara", selezionare la procedura di gara d'interesse (accedendo cliccando su "Visualizza scheda") e cliccare su "Presenta Offerta".

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara pubblicato al link <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi> in data 12/07/2024;
- Disciplinare di gara e relativo allegato (All. A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative; All. B - Modello dichiarazione titolare effettivo; All. C - Modello assenza conflitto interessi; All. D - Modello assenza doppio finanziamento; All. E - Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL);
- Documento di gara unico europeo (eDGUE-IT request in formato xml);
- Progetto Esecutivo pubblicato al seguente link: <https://www.unipd.it/ProgettoSerreOrtoBotanico>;
- istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/istruz_telemat.wp?_csrf=KB7SZH0UF7X7GWNNILFSW50OX1UB73ZI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente e scaricabile collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando "Area riservata alle imprese", entrando in "Gare e procedure in corso" <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e nel sito istituzionale dell'Ente <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

- Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: 12/09/2024, ore 12:00;
- Termine di scadenza per la richiesta di chiarimenti: 03/09/2024 ore 12:00;
- Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 06/09/2024.

Articolo 1 Oggetto, durata dell'appalto e importo a base di gara

1. L'intervento è compiutamente descritto nel capitolato speciale d'appalto e comprende tutte le lavorazioni, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione delle nuove serre dell'Orto Botanico, in particolare con riferimento alla ristrutturazione della serra "delle orchidee", alla ricostruzione delle serre di moltiplicazione del vivaio e alla ristrutturazione della struttura da adibire a serra per la coltivazione delle piante sciafile, come dettagliatamente previsto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali.

2. La durata dei lavori è stabilita in 321 (trecentoventuno) giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

3. L'importo economico complessivo a base di gara ammonta ad Euro 1.342.571,51 (unmilionetrecentoquarantaduemilacinquecentosettantuno/51) per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso, a cui sommare Euro 14.963,07 (quattordicimilanovecentosessantatre/07) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 1.357.534,58 (unmilionetrecentocinquantasettemilacinquecentotrentaquattro/58) oltre I.V.A. a norma di legge.

In particolare, l'ammontare dei lavori posto a base di gara è definito come segue:

Tipologia di lavori	Categoria lavori	Importo lavori	Importo oneri per la sicurezza	Importo lavori e oneri per la sicurezza
Edifici civili e industriali	OG1	€ 512.822,00	€ 5.715,44	€ 518.537,44
Impianti tecnologici	OG11	€ 481.951,22	€ 5.371,39	€ 487.322,61
Componenti per facciate continue	OS18-B	€ 347.798,29	€ 3.876,24	€ 351.674,53
TOTALE		€ 1.342.571,51	€ 14.963,07	€ 1.357.534,58

4. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo complessivo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, determinato in ottemperanza al comma 13 del predetto articolo, pari ad Euro 381.239,19 (trecentoottantunomiladuecentotrentanove/19), corrispondente ad una incidenza del 28,083% sull'importo economico complessivo a base di gara al netto dei costi per la sicurezza, come meglio specificato nell'elaborato Incidenza della manodopera "PT2022C0004_W_ES_r_013_R0".

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del Codice, al personale impiegato nei lavori oggetto dell'appalto sono applicati i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto svolte dall'impresa anche in maniera prevalente. I contratti collettivi nazionali applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono rispettivamente: il contratto Edile per un importo pari a Euro 285.664,08 (duecentoottantacinquemilaseicentosessantaquattro/08); il contratto Metalmeccanico per un importo pari a Euro 95.575,11 (novantacinquemilacinquecentosettantacinque/11).

6. Il contratto è stipulato a corpo; l'importo contrattuale sarà calcolato mediante applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 14.963,07 (quattordicimilanovecentosessantatre/07), IVA di legge esclusa.

7. L'appalto è cofinanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, in quanto rientrante nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'importo di Euro 463.000,00 ed è a carico del Bilancio universitario per il rimanente importo, pari a Euro 1.737.000,00.

8. Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara qualora entro il termine per l'aggiudicazione del lavoro non dovessero pervenire i finanziamenti necessari.

9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice. Alla voce accantonamenti del quadro economico di progetto è stato stanziato l'importo per l'esercizio del quinto d'obbligo.

10. L'ente si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara, anche oltre il termine di durata indicato al comma 2 del presente articolo, qualora fosse di interesse per il committente. La facoltà dell'ente di esercitare l'opzione rimane salva anche nel caso di proroga del termine di realizzazione delle opere.

11. I lavori sono classificabili come segue e per la loro esecuzione è necessaria la seguente qualificazione:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo lavori e degli oneri per la sicurezza	Qualificazione obbligatoria	Incidenza %	Prevalente o scorporabile	Avvalimento	Subappalto
Edifici civili e industriali	OG1	III*	€ 518.537,44	Sì	38,20%	Prevalente	Sì	Massimo 49,9% della categoria
Impianti tecnologici	OG11	II	€ 487.322,61	Sì - SIOS	35,90%	Scorporabile	No	Massimo 100% della categoria
Componenti per facciate continue	OS18-B	II	€ 351.674,53	Sì - SIOS	25,90%	Scorporabile	No	Massimo 100% della categoria

* Con riferimento alle categoria omogenea OG1 è ammessa la partecipazione con la classifica II incrementata di un quinto ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.

12. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- offerte irregolari in quanto non conformi ai documenti di gara o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni contrattuali;

- offerte condizionate o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura;
- offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- offerte plurime;
- offerte alternative;
- offerte incomplete e/o parziali.

È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 70, comma 4 del Codice in merito alle offerte inammissibili.

13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

14. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto è strutturato in un unico lotto, poiché la realizzazione è svolta in un contesto di particolare pregio scientifico e naturalistico, ricorre la necessità di una dotazione impiantistica e di controllo specifica, la lavorazione dovrà essere unitaria per permettere le minori interferenze con il sito patrimonio UNESCO e le altre attività dell'Orto Botanico. Inoltre l'affidamento degli interventi ad un unico interlocutore assicura un livello equivalente e omogeneo di prestazioni, nonché una più efficiente ed efficace azione amministrativa nella gestione contrattuale e nel coordinamento degli interventi stessi.

Articolo 2 Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60, comma 2 del Codice, la stazione appaltante prevede l'applicabilità della clausola di revisione prezzi, che si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore. Si precisa che l'inserimento della presente clausola non determina automaticamente il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma impegna soltanto la stazione appaltante a dare avvio al procedimento istruttorio per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicazione del meccanismo revisionale qui previsto.

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza le somme previste all'art. 60, comma 5 del Codice.

Articolo 3 Soggetti ammessi alla procedura

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

3. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

5. I soggetti che partecipano in forma associata sono esclusi nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, e in particolare sono esclusi, ferma restando la possibilità che l'operatore economico dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, nelle ipotesi di:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

6. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, sono tenute a rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

7. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

8. Il ruolo di mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

9. Ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'art. 186-bis, comma 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'art. 124 del Codice.

10. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'art. 95, commi 3 e 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali. Ai sensi dell'art. 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il deposito del decreto di apertura del concordato e fino all'omologazione, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano concordatario, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

11. Ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione alla presente procedura e l'impresa può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di operatori economici

sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Il concorrente è tenuto pertanto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché a dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale. Inoltre, il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano concordatario, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, mentre, ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e il momento del deposito del decreto di ammissione al concordato e apertura del concordato, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

13. Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del Codice, le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

14. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice, all'aggiudicatario succede un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124.

15. Ai sensi dell'art. 68, comma 17 del Codice dei contratti pubblici, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, fermo restando quanto previsto dall'art. 97 del Codice. Le medesime previsioni trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

Articolo 4 Requisiti di partecipazione

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di seguito indicati.

1. Requisiti di partecipazione d'ordine generale.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; sul punto si precisa che la sussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata in contraddittorio con l'operatore economico. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94, 95 e 97, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure c.d. di self cleaning, sufficienti a dimostrare la sua affidabilità; in tal caso allega alla domanda di partecipazione e inserisce nel FVOE una relazione che illustra le misure adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda stessa. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il concorrente non viene escluso dalla procedura di appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Ai sensi dell'art. 96 comma 7 del Codice, non può avvalersi delle misure di self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una

clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione;

- b) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors);
- c) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, per le seguenti categorie:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi.

Si precisa che l'iscrizione alla White List deve essere posseduta dagli operatori che eseguono effettivamente le prestazioni sopra individuate. Pertanto, qualora l'appaltatore intenda subappaltare una o più d'una delle precedenti attività, oltre a rispettare le condizioni di cui all'Articolo 11, deve ricorrere ad operatori economici iscritti nella White List tenuta dall' U.T.G. (Ufficio Territoriale del governo – Prefettura) competente per territorio.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori che:

- a) occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, che nei 12 mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;
- b) occupano oltre 50 dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- c) al momento della presentazione dell'offerta non rispettano gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Relativamente al presente punto, i partecipanti alla gara dovranno compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella Parte III, Sezione A), B), C) e D) e la Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'Articolo 1 comma 5 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto; in quest'ultimo caso l'operatore economico rende la dichiarazione di equivalenza del contratto applicato all'interno della domanda di partecipazione (allegato A) e inserisce nella busta contenente l'offerta economica il prospetto da cui emerge l'effettiva equivalenza dichiarata (allegato E);

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, mediante apposita dichiarazione nella Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. A), in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Considerate le specificità del settore edile l'obbligo di assicurare, nel caso di aggiudicazione del contratto, di riservare all'occupazione femminile una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto medesimo, risulta pressoché impossibile da rispettare. Pertanto, i sensi dell'articolo 47, co. 7, del D.L. 77 del 2021, nel quale la manodopera operaia è prevalente e quasi esclusivamente maschile, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30 per cento delle assunzioni femminili, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT pari al 10%.

- una quota pari al 10% delle assunzioni necessarie a garanzia dell'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta le conseguenze di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta le conseguenze di cui all'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021.

L'operatore economico, inoltre, nella Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (All. A), si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

2. Requisiti di partecipazione di idoneità professionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 e 5, lett. a) del Codice, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività simili con quelle oggetto del presente affidamento. Tale requisito, secondo quanto previsto dai predetti commi, è dimostrato dal possesso dell'attestazione SOA.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) e f) del Codice, costituiti o da costituirsi, o di aggregazioni tra imprese aderenti a contratto di rete di cui alla lettera g) o GEIE di cui alla lettera h) del predetto articolo, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda, consorziata/consorzianda oppure aderente al Contratto di Rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2 del Codice il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. In tal caso il possesso del requisito è dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilando la Parte IV, sezione A "Idoneità (articolo 100, comma 1, lettera a),

del codice)". Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3. Requisiti di partecipazione di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e professionali”.

Ai sensi dell'art. 100 commi 4 e seguenti del Codice e dall'allegato II.12 del Codice, i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alle prestazioni e all'importo dei lavori da assumere, come indicato nella tabella di cui all'Articolo 1 comma 11 del presente disciplinare.

Il possesso del predetto requisito è autodichiarato nel DGUE mediante compilazione della Parte II, sezione A “*Informazioni sull'operatore economico*”.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice.

3.1. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo di cui all'art. 65, comma 2, lett. a) del Codice.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi riferiti alle categorie omogenee prevalente e scorporabili oggetto dell'appalto per i relativi importi, ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per la suddetta categoria prevalente, tali lavorazioni dovranno essere eseguite da altro operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese.

Le lavorazioni relative alle categorie scorporabili OG11 e OS18-B potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, dovrà fare ricorso al subappalto e i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa dovranno da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (*subappalto qualificante o necessario*), oppure la parte di lavorazioni per le quali non possiede la qualificazione dovrà essere eseguita da altro operatore economico in raggruppamento temporaneo di imprese.

3.2. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione dei consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, e pertanto ai consorzi stabili si applica il cumulo alla rinfusa.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.3. Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'allegato II.12 citato, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. f) e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) e h), le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.4. Imprese cooptate di cui all'art. 68 comma 12 del Codice e 30 comma 4 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un'impresa che potrà eseguire i lavori in misura non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che sia in possesso di qualificazioni, ancorché diverse per categorie e per importi da quelle richieste nella presente procedura, pari ad almeno l'importo dei lavori alla stessa affidati.

Articolo 5 Avvalimento

1. In attuazione del disposto dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi, relativamente ai requisiti richiesti, dei requisiti di un altro soggetto, limitatamente alla categoria SOA prevalente OG1.

2. Ai sensi dell'art. 104, comma 11 del Codice la stazione appaltante riserva l'esecuzione delle opere riconducibili alle categorie scorporabili OG11 e OS18-B all'aggiudicatario, in quanto consistenti in lavori di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.

3. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

4. Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovrà compilare il DGUE nella Parte II, sezione C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)*".

Le imprese ausiliarie, come specificato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2023 n. 6212, dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI.

5. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente, specificando che intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione, e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Codice e all'Articolo 4 del presente disciplinare;
- di essere in possesso dei requisiti di selezione oggetto di avvalimento;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Le dichiarazioni precedenti sono rese attraverso la compilazione di un modello DGUE autonomo e separato da parte del soggetto ausiliario, con eccezione dell'ultima dichiarazione, che deve essere resa separatamente, allegata alla domanda di partecipazione, nativa digitale e firmata digitalmente dall'ausiliario.

6. Relativamente alla categoria prevalente OG1, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

7. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È altresì sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

9. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

10. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Articolo 6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'allegato II.12 al medesimo, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al suddetto sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

2. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

3. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il suddetto sistema, l'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

3. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati necessari per la verifica dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

4. La verifica sul possesso dei requisiti sarà fatta solo sull'aggiudicatario. L'Ente si riserva di verificare anche il soggetto classificato secondo in graduatoria.

Articolo 7 Sopralluogo

1. Non è previsto il sopralluogo.

Articolo 8 Modalità di presentazione della documentazione

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso), che provvede:
 - mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; in tale ipotesi si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - qualora non in possesso di firma digitale, con sottoscrizione autografa corredata dalla copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento per ciascun dichiarante anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) ai sensi degli artt. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
4. Il diretto utilizzo dei modelli allegati non è prescritto a pena di esclusione dalla gara. Tuttavia le dichiarazioni prodotte dovranno riportare i contenuti sostanziali dei modelli allegati, per cui se ne consiglia sempre il diretto utilizzo, perché ciò rende più semplice la partecipazione, limita il rischio di possibili errori ed agevola i compiti dell'Ente.

Articolo 9 Soccorso istruttorio

1. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di soccorso istruttorio o regolarizzazione da parte dell'Ente con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 101 del Codice.
2. Il soccorso istruttorio sarà gestito mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale "Portale Appalti" e la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante potrà chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti la stazione appaltante:
 - a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della fase di ammissione ed esclusione degli Offerenti. La mancata ottemperanza al soccorso istruttorio collaborativo informale, non comporta l'esclusione bensì, se del caso, l'attivazione del soccorso istruttorio, come previsto dal Codice.

L'operatore economico che non adempie alle richieste di soccorso istruttorio della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara;

- b) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nonché sull'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato.
6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 10 Comunicazioni

1. Comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 del Codice

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del Codice, gli operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- a) l'indicazione è fatta preferibilmente all'interno del DGUE e, in ogni caso, all'interno del procedimento di presentazione dell'Offerta sulla Piattaforma;
- b) in assenza di indicazione è assunto di diritto, fino a diversa comunicazione, il domicilio digitale risultante dal registro INI-Pec presso il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per l'Italia digitale oppure risultante dai Registri commerciali o professionali;
- c) tutte le comunicazioni agli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- d) eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate all'Ente, diversamente quest'ultimo è esonerato da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli operatori economici mandanti, consorziati, aderenti al contratto di rete o costituenti il GEIE, se recapitata al capogruppo, al mandatario, al capofila designato o proveniente dai medesimi;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio o proveniente dal medesimo si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli operatori economici ausiliari.

2. Modalità di comunicazione al di fuori dell'art. 90 comma 1 del Codice

Le comunicazioni della stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla Documentazione di gara, diverse da quelle di cui all'art. 90, comma 1 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- a) la pubblicazione sulla Piattaforma telematica o sul profilo del Committente alla sezione Bandi di gara e contratti, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - comunicazioni della data delle sedute telematiche o modifiche rispetto alle comunicazioni precedenti;
 - verbali di gara;
 - proroghe dei termini o rettifiche della documentazione di gara;
- b) la comunicazione all'indirizzo pec indicato al punto 1) nei seguenti casi:
- esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
 - eventuale soccorso istruttorio;
 - altre comunicazioni al singolo Offerente o a Offerenti specifici.

fermo restando che ogni comunicazione resa agli Offerenti o resa dagli Offerenti:

- in forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli operatori economici mandanti, consorziati, aderenti al contratto di rete o costituenti il GEIE, se recapitata al capogruppo, al mandatario, al capofila designato o proveniente dai medesimi;
- in forma consortile, se recapitata al consorzio o proveniente dal medesimo si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati coinvolti;
- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'operatore potrà consultare nel Portale Appalti gli aggiornamenti della procedura nell'Area Riservata alle Imprese, Rubrica: Informazioni, Sezione: News, cercando la specifica procedura.

Si precisa che l'operatore economico non dovrà rispondere direttamente all'indirizzo pec indicato come mittente nelle comunicazioni del Portale Appalti, in quanto la comunicazione è generata da un sistema automatico non controllato e pertanto l'Amministrazione non è responsabile per la mancata presa in carico delle comunicazioni inviate a tale indirizzo. Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare le funzioni previste nell'area Comunicazioni del Portale Appalti.

Articolo 11 Subappalto

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 119 del Codice, la categoria prevalente OG1 è subappaltabile nel limite generale fissato nel 49,9% (quarantanove/9 per cento) dell'importo contrattuale della categoria e le categorie scorporabili OG11 e OS18-B sono subappaltabili al 100% (cento per cento) dell'importo delle medesime.
2. I requisiti relativi alle categorie scorporabili oggetto di subappalto non posseduti dall'impresa singola devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice (*subappalto qualificante o necessario*). Parimenti in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dalle imprese mandanti o assimilate devono essere posseduti dalla impresa mandataria o capofila con riferimento alla categoria prevalente (*subappalto qualificante o necessario*).
3. In conformità all'art. 119 del Codice, il concorrente deve in ogni caso indicare dettagliatamente, all'atto dell'offerta, la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, compilando l'apposita sezione D "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)*" della Parte II del DGUE. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice.
4. Ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni subappaltabili oggetto del contratto di appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto; è pertanto vietato il c.d. subappalto a cascata.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati non assimilabili al subappalto, il nome del subcontraente, l'importo del relativo contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. In ogni caso non saranno autorizzati i subappalti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 119, comma 4 del Codice.

Articolo 12 Cauzione e garanzie richieste

1. Ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2 del Codice, l'Ente, considerata la specificità delle lavorazioni le quali comportano una attenta valutazione delle opere da realizzare con conseguente formulazione di un'offerta

adeguata, richiede, a pena di esclusione, per la partecipazione alla presente procedura che il concorrente sia in possesso di apposita garanzia provvisoria nella misura pari al 1% (uno per cento) del valore complessivo della procedura fissato a base di gara, come indicato all'Articolo 1 del presente disciplinare, comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili, I.V.A. esclusa. L'importo della garanzia, fissato in Euro 13.575,35 (tredicimilacinquecentosettantacinque/35) può essere eventualmente ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università degli Studi di Padova, via VIII febbraio n. 2, Padova (P.I. 00742430283 - C.F. 80006480281), esclusivamente:

a) con versamento tramite il sistema dei pagamenti PagoPA collegandosi alla pagina dedicata del "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova

(Pagina in italiano:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=it>

Pagina in inglese:

<https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/modellopagamento?id=126&lang=en>),

esclusi i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo; una volta compilati i campi obbligatori è possibile procedere con il "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili o viceversa stampare l'Avviso di Pagamento e effettuare il versamento in un secondo momento (entro 3 giorni, fatti salvi i termini di gara) utilizzando uno dei canali di pagamento menzionati nell'Avviso; la ricevuta del versamento effettuato tramite PagoPA deve essere scaricata dal link <https://unipd.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/scaricaricevuta> e allegata alla documentazione di offerta;

b) con fideiussione rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 del Codice, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

3. Ferme restando le modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al comma precedente, qualora il concorrente sia un operatore economico non residente nel territorio nazionale, la garanzia provvisoria può essere costituita a sua discrezione anche con bonifico SEPA con versamento effettuato sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo - sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107 e dovrà essere presentato originale del versamento con l'indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso.

4. Qualora il concorrente sia un ente o soggetto che rientra nel regime della Tesoreria Unica (Legge 24/03/2012 n. 27) la modalità di costituzione della garanzia provvisoria di cui al punto a) del comma 3 non è ammessa. Il versamento potrà altresì essere effettuato tramite girofondo sul conto corrente intrattenuto dall'Università di Padova presso la Banca d'Italia: numero conto contabilità speciale 0037174, IBAN IT70D0100003245221300037174, BIC/SWIFT: BITAITR1221; nella documentazione di offerta dovrà essere allegata ricevuta del girofondo con l'indicazione del conto di Tesoreria Unica del concorrente.

5. La garanzia deve essere emessa in forma digitale e l'operatore economico deve caricare nel Portale Appalti il documento firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal soggetto, munito dei poteri di firma, che la rilascia.

6. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione assicurativa, questa dovrà:
- essere conforme agli schemi di polizza tipo del Decreto 16 settembre 2022, n. 193;

- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Università. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. L'Università si riserva di effettuare dei controlli a campione interrogando direttamente gli Istituti di Credito/Assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la garanzia potrà essere corredata da autentica notarile della sottoscrizione circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. Ferma la produzione dell'apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l'Università provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto;
 - avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice;
 - essere intestata, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o GEIE;
 - prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d) l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:
- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
 - b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
 - c. riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Codice;
 - d. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). Nel caso di possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, sarà applicata solo una delle riduzioni previste. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

8. Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta nel DGUE e nella Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di impresa "singola", la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente nella presente procedura; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è l'impresa stessa.

11. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il consorzio e, se ricorre il caso, la consorzata per la quale il consorzio concorre.

12. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di operatori economici 'costituito', la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento temporaneo di operatori economici 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di operatori economici 'costituendo', la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese del raggruppamento costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento.

13. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzio ordinario 'costituito', la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante della sola capogruppo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che il soggetto garantito è il consorzio 'costituito'. Nel caso di partecipazione alla gara di consorzio ordinario 'costituendo', la garanzia è sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese del consorzio costituendo; deve essere stipulata a favore dell'Ente con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese componenti il costituendo consorzio.

14. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 53 comma 4 del Codice.

Articolo 13 Pagamento in favore dell'ANAC

1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, scegliendo tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, n. 610, per un importo pari a Euro 165,00 (centosessantacinque/00).

2. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line a "Gestione Contributi Gare" (GCG), raggiungibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

3. L'operatore economico dovrà autenticarsi al GCG, selezionare la gara di interesse (inserendo il codice CIG o il numero di gara) e seguire le istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento. Una volta generato l'avviso di pagamento, l'operatore verrà reindirizzato automaticamente al "Portale dei pagamenti A.N.A.C." e potrà procedere al pagamento attraverso il sistema "pagoPA".

4. Il pagamento potrà avvenire in due modalità: a) "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA (carta di credito/debito, conto corrente); b) "Pagamento mediante avviso", stampando l'avviso analogico e utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse

predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

5. Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici o consorzi ordinari, sia già costituiti sia non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

7. A comprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà poi inserire nella Busta – 'Documentazione Amministrativa' la copia della ricevuta di pagamento reperibile nella sezione "Pagamenti effettuati".

8. Le modalità di versamento da parte degli operatori economici, anche esteri, della suddetta contribuzione nonché le relative istruzioni operative sono pubblicate e consultabili nel "Manuale Utente", scaricabile dal sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara#p9>.

9. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Articolo 14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

1. La documentazione amministrativa ed economica dovrà essere presentata esclusivamente collegandosi alla propria Area Riservata del Portale Appalti, sezione "Gare telematiche – gare e procedure in corso", entrando nel presente Bando e compilando e caricando tutta la documentazione richiesta. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

4. Per presentare offerta occorre preliminarmente registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico.

5. Una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, nella sezione "Gare e procedure in corso", selezionare la procedura di gara di interesse e cliccare sulla voce "Presenta Offerta".

6. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

7. Si precisa che le indicazioni fornite nel presente disciplinare sul funzionamento di Portale Appalti sono tratte dai manuali ufficiali pubblicati sul sito e in particolare nella Guida operativa scaricabile alla voce "Istruzioni e Manuali" della sezione "Gare telematiche". Tali manuali rimangono, comunque, per tutti i partecipanti, la fonte diretta di informazioni.

8. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno indicato nel bando di gara a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

9. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

10. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

11. L'operatore economico dovrà caricare:
 - la Documentazione Amministrativa, come specificato all'Articolo 16 ;
 - la Documentazione Economica, come specificato all'Articolo 17 .
12. Si segnala che il Portale Appalti permette il caricamento di file di dimensione massima di 50 megabytes per un totale "per busta" (amministrativa ed economica) di 2000 megabytes.
13. La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa comporterà l'esclusione irrimediabile dalla gara, non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, salvo che si ricorra con l'inversione procedimentale.

Articolo 15 Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, collegandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti, entrando in "Gare e procedure in corso", selezionando la presente gara e poi "Visualizza Scheda" e al suo interno la voce "Comunicazioni riservate al concorrente" mediante la funzione "Invia una nuova comunicazione". Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura potranno essere visionate accedendo al Portale Appalti, sezione "Bandi di Gara", collegandosi al Bando pubblicato, all'interno dell'area "Comunicazioni dell'amministrazione", nonché saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10> (consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla voce "F.A.Q."), nonché potranno essere visionate accedendo al Portale Appalti, sezione "Bandi di Gara", collegandosi al Bando pubblicato, all'interno dell'area "Comunicazioni dell'amministrazione". Pertanto, è necessario ed opportuno che i concorrenti visionino periodicamente il predetto Sito e il Portale Appalti, sino alla data di scadenza della gara.
4. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti, formulate in relazione alla presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato loro tali richieste.

Articolo 16 Contenuto della "Busta amministrativa"

1. La Documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta è la seguente:
 - a) **"DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE)**, che costituisce un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. L'operatore economico dovrà compilare¹, generare e caricare il eDGUE-IT response di cui all'art. 91 del Codice all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale, in formato XML

¹ Nel caso in cui vi siano più legali rappresentanti, il modello DGUE va compilato da uno solo dei legali rappresentanti dell'operatore economico stesso.

Ai sensi di quanto previsto nella Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 "Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n.50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale", e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni false rese in ordine al possesso dei requisiti in esame, il legale rappresentante/procuratore completa il modello DGUE e, in particolare, le dichiarazioni contenute nella Parte III, tenendo conto della sussistenza/insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice:

- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023: per sé e per i soggetti indicati all'art. 94, comma 3 del Codice;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023: per sé e per i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e dal comma 3 dell'art. 94 del Codice.

Inoltre, il medesimo si impegna a rendere senza indugio alla stazione appaltante l'indicazione dei nominativi dei soggetti di cui al precedente punto, a cui si riferiscono le dichiarazioni di cui alla Parte III del DGUE, al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

e in conformità alle «Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT"» pubblicate da Agid il 30/07/2021. Il modello eDGUE-IT request messo a disposizione dalla stazione appaltante è redatto in forma digitale secondo lo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016", come aggiornate dal comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2023, n. 6212.

Il file del DGUE-request è disponibile nella piattaforma all'interno della Busta Amministrativa – Documenti richiesti all'operatore, ed è compilabile attraverso la funzione "Apri con M-DGUE". Il file compilato e firmato dovrà poi essere caricato unitamente ai restanti documenti nella Busta amministrativa. Alternativamente è possibile scaricare il DGUE-request messo a disposizione dalla stazione appaltante e compilarlo collegandosi al link: <https://unipd.ubuy.cineca.it/m-dgue/dgue-home>. Una volta compilato, l'operatore economico dovrà caricarlo assieme ai restanti documenti nella Busta Amministrativa.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di gara.

Il DGUE deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante o da altra persona dotata di poteri di firma.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Indicazioni per la compilazione del "DGUE"

➤ **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo DGUE, compilando le seguenti parti:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore Economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV, sezione A** "Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)";
- **Parte VI.**

➤ **In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, imprese aderenti al contratto di rete e GEIE** di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f, g) e h) del Codice il DGUE deve essere presentato da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico **la mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"; **Sezione C** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)";
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV, sezione A** "Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)";
- **Parte VI.**

La/e mandante/i dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV, sezione A** “Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)”;
- **Parte VI.**

➤ In caso di **consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane** di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, nonché in caso di **consorzio stabile** di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del Codice il DGUE deve essere presentato dal consorzio medesimo e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 104 del Codice - Avvalimento); **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (Articolo 119 del Codice - Subappalto)”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV, sezione A** “Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)”;
- **Parte VI.**

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II – Sezione A** “Informazioni sull’operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV, sezione A** “Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice)”;
- **Parte VI.**

➤ In caso di **Avvalimento**, relativamente alla sola categoria prevalente OG1, l’impresa ausiliaria dovrà presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 104 del Codice e secondo quanto stabilito all’Articolo 5 del presente disciplinare. Anche l’impresa ausiliaria dovrà presentare un DGUE con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla sezione A della Parte IV e dalla Parte VI;

➤ Il DGUE deve essere presentato anche dalla/e eventuale/i **impresa/e cooptata/e**: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento.

b) “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”, in bollo, firmato digitalmente (All. A)

La domanda di partecipazione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, è redatta preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

– nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative di produzione e lavoro, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle eventuali consorziate esecutrici e dalle eventuali consorziate non esecutrici che prestano i requisiti, ai sensi del 67 comma 3 del Codice.

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi.

Con riferimento alla Domanda di partecipazione deve essere assolta l'imposta di bollo di euro 16,00 come stabilito dal d.P.R. n. 642 del 1972, mediante una delle seguenti modalità:

--- applicando il contrassegno sulla prima facciata della Domanda di Partecipazione o su un foglio recante il CIG della gara; sarà necessario scansionare la prima facciata o il foglio, da allegare alla Domanda di Partecipazione, mediante copia per immagine in formato PDF. In ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'Offerente;

--- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «T5T», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;

--- virtuale, indicando la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;

--- telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596 della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;

--- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

c) documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui all'Articolo 12 del presente disciplinare pari a Euro 13.575,35 (tredicimilacinquecentosettantacinque/35), eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice. Se la garanzia è prodotta sotto forma di fideiussione, questa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del soggetto che sottoscrive la garanzia per conto dell'istituto fideiussore, che attesti il potere del medesimo di impegnare, con la sottoscrizione, l'istituto fideiussore nei confronti dell'Ente Università. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del suddetto soggetto;

d) (qualora il concorrente intenda avvalersi dei benefici di cui all'art. 106, comma 8 del Codice) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. con la quale il concorrente attesta il possesso della/e **certificazione/i di qualità**, nei termini specificati all'Articolo 12 del presente disciplinare, allegando la copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i;

- e) (se dovuto) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'art. 46, comma 2, d.lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1, d.lgs. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.l. 77/2021);
- f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della determinazione della **titolarità effettiva dell'impresa**, come da modello allegato (All. B);
- g) Autodichiarazione di "**assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)**", come da modello allegato (All. C);
- h) Autodichiarazione di "**assenza di un doppio finanziamento dell'intervento oggetto della procedura di gara**" come da modello allegato ((All. D);
- i) **ricevuta di pagamento Contributo ANAC di Euro 165,00 (centosessantacinque/00)**;
- l) (nel caso di RTOE/consorzio ordinario/aggregazione di rete già 'costituiti' al momento della presentazione dell'offerta) **Atto costitutivo con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata o atto pubblico in copia conforme e statuto del consorzio o contratto di rete, in copia conforme**;
- m) (nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice), **Atto costitutivo del consorzio e statuto in copia conforme**.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA.

I raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, già costituiti, dovranno produrre, in allegato alla Domanda di partecipazione:

Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla capogruppo-mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e dichiarazione delle categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, in originale o copia conforme all'originale. La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

I consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del Codice, già costituiti, e i GEIE di cui alla lett. h) dovranno produrre, in allegato alla Domanda di partecipazione:

Atto costitutivo del consorzio e statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila, delle imprese consorziate e dichiarazione delle categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Il Consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle consorziate.

I raggruppamenti temporanei di operatori economici/consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, dovranno rendere nella Domanda di partecipazione:

Dichiarazione cumulativa resa da ciascun operatore economico, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R., attestante:

1. l'impegno a conferire mandato speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo, il quale, in caso di aggiudicazione, stipulerà il

contratto di appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate; in caso di consorzio, anche l'impegno a stipulare il contratto di consorzio;

2. le categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

3. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti e ai consorzi ai sensi dell'art. 68 del Codice.

La capogruppo-mandataria stipulerà il contratto di appalto, una volta acquisito il relativo mandato/atto costitutivo, in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate.

I Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dovranno produrre, in allegato alla Domanda di partecipazione: Atto costitutivo del Consorzio e statuto, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prodotti in originale o in copia conforme, con indicazione delle Imprese consorziate. Il Consorzio stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), dovranno rendere nella Domanda di partecipazione:

Dichiarazione con la quale il consorzio attesta che concorre ed esegue in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto o che concorre in proprio ed indica la/e consorziata/e esecutrice/i, specificando le categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dalle stesse.

Dichiarazione ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice delle consorziate che prestano i requisiti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato alla Domanda di partecipazione:

Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

e dovranno rendere nella Domanda di partecipazione:

Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre e le categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno produrre, in allegato alla Domanda di partecipazione:

Copia del contratto di rete;

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune e indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara;

e dovranno rendere nella Domanda di partecipazione:

Dichiarazione che indichi le categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, dovranno produrre in allegato alla Domanda di partecipazione:

In caso di aggregazione costituita:

Copia del contratto di rete;

Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con indicazione delle imprese retiste che partecipano alla gara e dichiarazione delle categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di aggregazione costituenda:

Copia del contratto di rete;

e dovranno rendere nella Domanda di partecipazione:

Dichiarazioni, da parte di ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, all'operatore economico indicato come capogruppo;
- le categorie di lavori (ovvero la percentuale di essi) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Articolo 17 Contenuto della "Busta economica"

1. La busta economica dovrà contenere:

A) l'Offerta Economica (da sistema) compilata in tutti i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale**, in cifre, con massimo di due cifre decimali, sull'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi. Il concorrente non dovrà aggiungere gli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali, fissati dall'Ente in Euro 14.963,07 (quattordicimilanovecentosessantatremila/07), che saranno sommati in fase finale dal sistema stesso. Nell'importo offerto derivante dall'applicazione del ribasso percentuale è compreso il costo complessivo del personale stimato dall'operatore economico, il quale ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;
- **oneri aziendali della sicurezza** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, con massimo due cifre decimali, compresi nell'importo offerto;
- **costi della manodopera** impiegata nell'esecuzione dell'appalto di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, con massimo due cifre decimali, compresi nell'importo offerto.

Compilati i summenzionati campi, l'Operatore economico dovrà:

- scaricare il file pdf Offerta Economica generato da sistema;
- firmarlo digitalmente;
- allegarlo nell'apposito spazio in corrispondenza della voce "Offerta economica";
- cliccare sull'icona Salva.

B) (eventuale) Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL (All. E)

applicato dall'operatore economico, solo qualora il concorrente dichiari nella Domanda di partecipazione di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nel presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 1 comma 5 del presente Disciplinare.

Caricato il documento di cui alla lettera B), se dovuto, l'operatore dovrà:

- cliccare su "Torna al Menù principale";
- procedere con "Conferma e invia offerta".

2. L'importo contrattuale risulterà pertanto pari alla somma dell'importo offerto dall'aggiudicatario (derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara per i lavori) e dell'importo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

3. L'Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, l'Offerta Economica deve essere firmata dal legale rappresentante o procuratore del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario 'costituendo', l'Offerta Economica, a pena di esclusione, deve

essere firmata dal legale rappresentante o da un procuratore di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario 'costituito'/GEIE l'Offerta Economica deve essere firmata solamente dal legale rappresentante o procuratore della capogruppo. Per quanto riguarda le imprese aderenti al contratto di rete si rinvia alla disciplina contenuta all'Articolo 16 , lett. b) del presente Disciplinare.

4. L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine previsto, l'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, potrà chiedere il differimento di detto termine ed il concorrente dovrà procedere a rinnovare la garanzia provvisoria resa ai sensi del presente disciplinare, per l'ulteriore periodo di 90 giorni.

Articolo 18 Operazioni di gara

1. La prima seduta telematica di gara avrà luogo il **12/09/2024 alle ore 14:00**, salva diversa determinazione che sarà tempestivamente comunicata nell'area comunicazioni della piattaforma.

2. Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti unicamente mediante avviso trasmesso nell'area comunicazioni del Portale Appalti e a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Ente (link: <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>).

3. Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, nelle procedure aperte è applicabile il metodo della «inversione procedimentale», pertanto l'Ente si riserva la facoltà di aprire le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Pertanto, solo una volta individuato il miglior offerente l'Ente verificherà in maniera imparziale e trasparente che in capo al medesimo, in base alla documentazione presentata, non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti ai sensi dell'articolo 100 del Codice.

4. Nella prima seduta telematica, il Seggio di gara, costituito da personale afferente all'Ufficio Gare ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, con l'eventuale presenza del RUP, procede all'apertura delle offerte economiche, come indicato al comma 3 del presente articolo e redige apposito verbale delle attività svolte.

5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale sulla base del metodo A descritto nell'allegato II.2 al Codice. La stazione appaltante ha infatti accertato l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, sulla base delle seguenti valutazioni: il valore dell'appalto è di molto inferiore alle soglie comunitarie; la prevalente collocazione degli edifici interessati dagli interventi previsti non è prossima ai confini nazionali; non risulta un interesse manifestato da operatori stranieri per le precedenti analoghe procedure espletate dall'Ente. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici ivi inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, appaia anormalmente bassa.

6. All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta la classifica provvisoria. Nel caso in cui al primo posto si classifichino due o più concorrenti che hanno presentato la stessa offerta economica, si procederà ad individuare il miglior offerente per l'Ente ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, pertanto si procederà a richiedere un'offerta economica migliorativa e, in caso di ulteriore parità o assenza di risposte da tutti gli invitati, con il sorteggio; l'invito a presentare l'offerta migliorativa verrà trasmesso mediante il Portale Appalti.

7. Il Seggio di gara, quindi, procederà ad esaminare la busta amministrativa del primo classificato e a verificare le autodichiarazioni, eventualmente condizionando risolutivamente l'esito positivo del sub procedimento di anomalia dell'offerta al buon esito dell'esame di quanto contenuto nella busta amministrativa. L'Ente verificherà in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100 del Codice. Le esclusioni per cause riconducibili agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti oppure per mancanza dei requisiti di selezione richiesti per la partecipazione, anche se conseguenti al soccorso istruttorio, saranno comunicate ai sensi dell'art. 90 del Codice.

8. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria; la classifica verrà tenuta ferma e il seggio procederà a valutare la busta amministrativa del secondo classificato, contestualmente alle verifiche svolte dal RUP ai sensi dell'art. 110,

comma 1 del Codice. In caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione da parte dell'operatore economico, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente procederà ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice e del Comunicato del Presidente ANAC del 30/03/2022 e in ogni caso provvederà all'escussione della garanzia provvisoria.

9. Dopo la valutazione delle offerte e dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti in capo all'offerente, sarà predisposta la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la miglior offerta non anomala.

10. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, preso atto della verifica del possesso dei requisiti, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace e che verrà dichiarata mediante apposito provvedimento dell'Ente.

11. A norma dell'art. 108, comma 12 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

12. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

13. Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, è facoltà dell'Ente di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo.

Articolo 19 Verifiche

1. L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

2. L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), come previsto dall'art. 90, comma 1 del Codice, ed il relativo provvedimento sarà altresì pubblicato ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Portale Appalti all'indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, nonché sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.

3. L'Ente si riserva di procedere, in ogni momento e con le modalità ritenute più opportune, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., alla verifica in ordine alle dichiarazioni rese in gara in capo all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

Articolo 20 Perfezionamento del Contratto – Stipula

1. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo le previsioni dell'art. 55, comma 1 del Codice. L'aggiudicazione o la comunicazione dell'aggiudicazione non equivalgono ad accettazione dell'offerta ma costituiscono semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipula del contratto, la quale resta subordinata al rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella documentazione di gara.

2. Gli effetti contrattuali decorrono dal momento della stipula o dalla sottoscrizione dell'eventuale verbale di esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice, o dalla sottoscrizione dell'eventuale verbale di esecuzione anticipata per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. Il contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione dello stesso. Non vale, ai fini del perfezionamento, la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

3. L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto ovvero negli altri casi contemplati nel comma precedente, a costituire le seguenti garanzie:

- **GARANZIA DEFINITIVA**, ai sensi dell'art. 53 del Codice, per un valore pari al cinque per cento dell'importo del contratto. La garanzia definitiva, se prestata sotto forma di fideiussione, dovrà essere conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 di garanzie fideiussorie approvati con Decreto 16 settembre 2022, n. 193 e alle condizioni stabilite all'art. 44 del capitolato speciale d'appalto.
- **POLIZZA ASSICURATIVA** "tutti i rischi del costruttore (CAR)" prevista dall'art. 117, comma 10 del Codice, avente le seguenti caratteristiche minime:
 - per i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per le seguenti somme minime assicurate:
 - **Partita 1: Opere** – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del contratto d'appalto.
 - **Partita 2: Opere preesistenti** – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
 - **Partita 3: Demolizioni e sgomberi** – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate, per un importo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00).
 - per i danni da esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 di garanzie fideiussorie approvato con Decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico e alle condizioni stabilite all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.

- **POLIZZA PER I RISCHI DERIVANTI DALL'RCT/O** con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro (RCT/O) e con il limite di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per prestatore di lavoro, conforme alle condizioni stabilite all'art. 46 del capitolato speciale d'appalto.
- **FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE**, ai sensi dell'art. 125 del Codice. L'aggiudicatario, in caso di richiesta dell'anticipazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. La stazione appaltante concede l'anticipazione del prezzo nel limite massimo del 20% del valore del contratto.
- **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** previsto all'art. 51 del capitolato speciale d'appalto;
- Eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, l'Ente si riserva la facoltà di pretendere comunque l'esecuzione anticipata del contratto. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice.

6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice dei contratti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.

La stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del Codice, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma, alla lett. d) e dall'art. 55, comma 2.

7. Nel caso in cui la situazione dell'aggiudicatario impedisca la stipulazione, l'Ente fissa un termine perentorio per la stipula del contratto che, se non rispettato, comporta la revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il diritto al

risarcimento del maggiore danno subito. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 18 del Codice costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Si applicano le misure previste nel punto precedente qualora l'aggiudicatario:
- rinunci all'appalto aggiudicato;
 - ritardi o rifiuti la sottoscrizione del contratto;
 - abbia fatto dichiarazioni false o mendaci per la gara (a seguito di verifiche dell'Ente, anche dopo la stipulazione del contratto);
 - non provveda agli adempimenti richiesti dall'Ente ai fini della stipula.
9. Nei casi contemplati nel precedente comma e in ogni altro caso di revoca dell'aggiudicazione, l'Ente si riserva la facoltà di:
- aggiudicare l'appalto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per l'Ente stesso, facendo comunque carico all'inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti all'Ente in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in graduatoria;
 - ovvero, dichiarare deserta la gara
 - ovvero, indire una nuova gara a spese del primo classificato, salvo il diritto al risarcimento del danno subito.
10. La stipula del contratto sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti e, comunque, entro il termine di giorni 5 (cinque), ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. e) del Codice.

Articolo 21 Criteri Ambientali Minimi

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato del d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".
2. L'operatore economico dichiarerà l'impegno ad adempiere alle prescrizioni dell'allegato al d.m. 256/2022 nel punto 3.1. inerente i criteri per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi nell'ambito della Domanda di partecipazione al punto 10 (All. A).
3. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'allegato del suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta. La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui all'allegato del medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione dei lavori, nei termini e con le modalità individuati dalla normativa vigente e dall'allegato al d.m. 256/2022.

Articolo 22 Norme comportamentali

1. L'operatore economico dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova D.R. 3269/2014 reperibile al link <https://www.unipd.it/codici-condotta-disciplina> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 23 Accesso agli atti e definizione delle controversie

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.
2. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

3. Qualunque contestazione possa manifestarsi durante l'esecuzione delle prestazioni, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione delle prestazioni stesse.
4. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenga ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
5. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

1. La Stazione Appaltante (Titolare del trattamento) fornisce ai concorrenti l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, pubblicata nella sezione Privacy del sito istituzionale e consultabile all'indirizzo www.unipd.it/privacy.
2. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante e i concorrenti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 25 Pubblicazioni

1. La documentazione di gara è pubblicata ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC <https://pubblicitallegale.anticorruzione.it/bandi>, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Portale Appalti all'indirizzo: <https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante disponibile al link <https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10>.
2. Eventuali rettifiche al bando verranno pubblicate secondo modalità di legge.
3. Sono rimborsate dall'aggiudicatario alla Stazione Appaltante le spese di stipula del contratto.

Allegati al presente disciplinare di gara:

- All. A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- All. B - Modello dichiarazione titolare effettivo;
- All. C - Modello assenza conflitto interessi;
- All. D - Modello assenza doppio finanziamento;
- All. E - Dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative del CCNL